

# Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 28 maggio – 13 giugno 2025

## Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p style="text-align: center;"><b>C-132/25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ITALIA</b> (Corte Suprema di Cassazione)</p>	<p style="text-align: center;"><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI PROPRIETA' INTELLETTUALE</b></p> <p><b>Segno distintivo – Tutela - Azione inibitoria - Provvedimento cautelare - Eventuale inefficacia per mancata attivazione del giudizio di merito</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 9.5 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale il quale stabilisce che “[g]li Stati membri assicurano che le misure provvisorie siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”</p> <p><i>- Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell’art. 132, comma 4, c.p.i. nella misura in cui dispone che ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. non si applichi quanto disposto dal precedente comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale “[s]e il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AGCM</b></p>
<p style="text-align: center;">Cause riunite <b>C-161/25 e C-162/25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ITALIA</b> (Consiglio di Stato)</p>	<p style="text-align: center;"><b>TRASPORTI</b></p> <p><b>Spazio ferroviario europeo unico - Trasporto ferroviario - Sistema di penali - Cumulo - Imprese ferroviarie - Obbligo per l’Autorità di regolazione di coordinare il sistema delle penali</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 35 della direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico</p> <p><i>- Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che preveda, nell’ipotesi di ritardo in una stazione di confine, il cumulo tra più sistemi di penali, di modo che l’impresa ferroviaria debba corrispondere sia la penale prevista dal sistema generale, sia la penale per la stazione di confine.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. INFR. E TRASPORTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUTORITA’ REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>

## Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<b>C-62/25</b>  <b>GERMANIA</b>	<p style="text-align: center;"><b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b></p> <p><b>Prezzo di vendita per unità di prodotto - Mancata indicazione contributo forfettario per spese di gestione - Inclusione nel prezzo in caso di acquisto superiore ad una quantità determinata</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori</p> <p><i>- Dubbio se nel prezzo di vendita da indicare per un'unità del prodotto debba essere incluso un contributo forfettario per spese di gestione, il quale viene meno solo nel caso in cui il valore complessivo dell'ordine superi un importo minimo.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b></p> <p><b>AUTORITÀ GARANTE COMUNICAZIONI</b></p>
<b>C-117/25</b>  <b>ROMANIA</b>	<p style="text-align: center;"><b>TRASPORTI - AIUTI DI STATO</b></p> <p><b>Servizi portuali - Trasparenza finanziaria dei porti - Servizi portuali obbligatori di pilotaggio - Svolgimento esclusivo da parte di enti statali - Configurabilità come monopolio legale o come aiuto di Stato</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e del regolamento [2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017,] che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.</p> <p><i>- Dubbio se una normativa nazionale che preveda l'affidamento esclusivo dei servizi di pilotaggio a enti pubblici costituisca un monopolio legale conforme al diritto dell'UE o violi le norme europee sulla concorrenza e, in particolare, costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE.</i></p>	<p><b>PCM-DAE</b></p> <p><b>MIN. INFR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</b></p> <p><b>AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>Lavoro somministrato - Nozione di «temporaneamente» - Calcolo della durata massima di missione stabilita dal diritto nazionale - Impresa utilizzatrice - Trasferimento d'impresa - Missione svolta ininterrottamente nello stesso posto di lavoro</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 5, paragrafo 5, della</p>	

<p><b>C-136/25</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p>direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. - <i>Dubbio se in applicazione del diritto dell'Unione, ai fini del calcolo della durata massima di missione stabilita dal diritto nazionale per concretizzare la nozione di «temporaneamente», in caso di trasferimento di impresa, il cedente e il cessionario debbano essere considerati «impresa utilizzatrice», qualora appartengano allo stesso gruppo di imprese e la missione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale si svolga ininterrottamente nello stesso posto di lavoro.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b> <b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p>
<p><b>C-142/25</b> <b>AUSTRIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>Periodi dedicati alla cura dei figli - Mancata considerazione in via generale o solamente in un caso concreto - Pensione di vecchiaia - Esercizio di un'attività subordinata o autonoma sia prima che dopo i periodi di cura dei figli nello Stato membro debitore delle prestazioni - Obbligo di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli indipendentemente dal fatto che, dopo la fine dei periodi dedicati alla cura dei figli, la persona abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma anche in un terzo Stato membro</b></p> <p>Interpretazione dell'istituto della "Presenza in considerazione dei periodi di cura dei figli" di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché del principio di non discriminazione di cui all'art. 21 TFUE. - <i>Dubbio sull'obbligo dello Stato membro debitore della pensione di vecchiaia – nella fattispecie, Austria - di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli trascorsi, senza lavorare, in un secondo Stato membro – nella fattispecie, Belgio - indipendentemente dal fatto che, dopo la fine dei periodi dedicati alla cura dei figli, la persona abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma anche in un terzo Stato membro – nella fattispecie, Germania.</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. FAMIGLIA, NATALITA' E PARI OPPORTUNITA'</b> <b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b> <b>MIN. PER LA PUBBLICA AMM.NE</b> <b>INPS</b></p>
<p><b>C-147/25</b> <b>LITUANIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p> <p><b>Persona non inserita nell'allegato I della decisione 2014/145/PESC o nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 - Inclusione nell'elenco delle persone i cui beni sono congelati a causa dei legami con persone soggette a sanzioni - Opposizione - Controllo giurisdizionale effettivo - Requisiti - Prova dell'esistenza di legami con rappresentanti delle autorità politiche della Federazione russa - Assenza di indizi oggettivi e sufficientemente gravi - Riconoscimento del controllo esercitato in ragione dei poteri governativi detenuti</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>MIN. AFFARI ESTERI E COOP. INTERN.</b></p>

	<p>Interpretazione dell'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea.</p> <p><i>- Dubbio sulla legittimità dell'adozione di una misura restrittiva inaudita altera parte, con contraddittorio successivo; dubbio sulla rispondenza al principio di effettività di un controllo giurisdizionale sulla misura restrittiva non esteso al merito amministrativo e alla rivalutazione dell'opportunità politica; dubbio legittimità di una presunzione di controllo di fatto da parte dell'autorità della Federazione Russa anche in mancanza di indizi oggettivi e sufficientemente gravi di controllo formale.</i></p>	<p><b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>MIN. PER LA PUBBLICA AMM.NE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>ARERA</b></p> <p><b>CONSOB</b></p>
<p><b>C-157/25</b></p> <p><b>BELGIO</b></p>	<p><b>FISCALITA' E DOGANE</b></p> <p><b>Dazi compensativi e dazi antidumping- Importazione pannelli solari - Nozione di paese di origine e paese di spedizione in caso di assemblaggio in Paesi diversi da quelli di produzione – Esenzioni</b></p> <p>Interpretazione dell'espressione «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», ai sensi dei regolamenti di esecuzione 2016/184, 2016/185 - che estendono il dazio compensativo definitivo istituito, rispettivamente, dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese o provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan - e dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 - che istituiscono dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese - alla luce tra l'altro dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 che istituisce il codice doganale e del parere del Servizio giuridico della Commissione europea del 10 aprile 2019 [DCM(2019)10202]</p> <p><i>- Dubbio se i moduli o pannelli fotovoltaici assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle prodotte in Malaysia o Taiwan debbano essere considerati "provenienti dalla Malaysia o da Taiwan" ai fini dei regolamenti antidumping dell'UE e, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se le esenzioni dai dazi antidumping possano essere concesse anche quando le fatture commerciali valide,</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>

	<i>con la relativa dichiarazione sulle celle, siano presentate dopo lo sdoganamento e se la dichiarazione sulla fattura commerciale debba rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dai regolamenti UE.</i>	
<b>T-150/25</b> <b>AUSTRIA</b>	<p align="center"><b>FISCALITA' E DOGANE</b></p> <p><b>Informazione tariffaria vincolante – Proposizione di ricorso – Retroattività della decisione – Previsione della retroattività nelle disposizioni procedurali nazionali – Interpretazione degli articoli 33, 34, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione</b></p> <p><i>- Dubbio interpretativo relativamente alla possibilità che la decisione su un ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, avverso un’informazione tariffaria vincolante, rilasciata ai sensi dell’articolo 33 del medesimo, espliciti effetti retroattivi a decorre dalla data di emissione di tale informazione tariffaria vincolante da parte dell’ufficio doganale.</i></p>	<p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p align="center"><b>AGCM</b></p>